

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2964

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCALIA, SINESIO, ZANIBELLI, BIAGGI NULLO, ARMATO,
MAROTTA VINCENZO, PATRINI**

Presentata il 26 gennaio 1966

Modifica dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 168, relativa alla ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra cortese approvazione è diretta a colmare una lacuna della legge 7 febbraio 1951, n. 168, la quale all'articolo 1, lettera b), stabilisce che il 20 per cento delle somme riscosse per le pene pecuniarie ed ammende, nei casi in cui le leggi tributarie prevedano la partecipazione degli accertatori delle violazioni alle leggi medesime nella ripartizione, vada ai fondi di assistenza e previdenza delle amministrazioni civili e dei corpi di polizia cui appartengono gli accertatori.

La lettera della legge non parla specificamente in questo caso, di addetti alla riscossione delle imposte di consumo dipendenti da appaltatori privati. Come è agevole intuire ciò finisce per creare una ingiusta sperequazione per quanto riguarda la costituzione e il riconoscimento dei fondi di assistenza e previdenza di questa ultima categoria di persone di cui abbiamo parlato e che ora esporremo brevemente.

Le categorie interessate o per meglio dire l'Unione nazionale appaltatori imposte di consumo, il sindacato nazionale lavoratori imposte di consumo e tasse affini, aderente alla C.I. S.L., e la Federazione nazionale lavoratori imposte di consumo aderente alla C.G.I.L. co-

stituivano, il 28 ottobre 1953, un fondo di assistenza con atto privato, al fine di integrare le prestazioni dell'I.N.A.M. e il 2 dicembre dello stesso anno essi notificavano alla Direzione generale tasse e imposte indirette sugli affari del Ministero delle finanze l'avvenuta costituzione del fondo di assistenza per il personale addetto alla riscossione delle imposte di consumo e, in applicazione alla legge 7 febbraio 1951, n. 168, essi, rimettendo copia dell'accordo sopra menzionato, chiedevano la indicazione delle modalità necessarie per la materiale attribuzione al costituito fondo di assistenza delle quote dei proventi stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.

Nel marzo dell'anno successivo la stessa direzione del Ministero delle finanze comunicava che era necessario per il versamento al fondo delle quote spettanti, in applicazione dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 168, la costituzione del fondo di assistenza per il personale addetto alla riscossione delle imposte di consumo, per atto pubblico, e non come era già stato fatto, per atto privato.

Il 24 maggio 1957 l'atto privato veniva sostituito da un atto pubblico, così come era stato suggerito dalla direzione generale tasse e imposte indirette sugli affari e da parte delle categorie interessate si chiedeva di nuovo

a codesta direzione la indicazione delle modalità necessarie per l'attribuzione materiale al fondo di previdenza delle quote spettanti in omaggio alla legge 7 febbraio 1951, n. 168.

In prosieguo di tempo la direzione sopra menzionata notificò alle categorie interessate di non poter procedere a diramare le istruzioni necessarie per l'attribuzione delle quote al fondo di assistenza per la ragione che, al lume di interpretazione, la legge 7 febbraio 1951, n. 168, così come disponeva l'articolo 1, non sembrava contenere norme applicabili nei confronti del personale addetto alla riscossione delle imposte di consumo.

Allo stato attuale delle cose, non rimane quindi che lo strumento legislativo per colmare la lacuna, senza dubbio involontaria, della disposizione di legge. Per questa ragione abbiamo predisposto il progetto di legge che presentiamo alla vostra cortese approvazione e che sostanzialmente modifica la lettera b) dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 168, nel senso che la ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie ed

ammende viene trasmessa per il 20 per cento ai fondi di previdenza e assistenza delle amministrazioni civili, dei corpi di polizia, e del personale addetto alla riscossione delle imposte di consumo dipendenti da appaltatori privati, dall'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, dai comuni ai sensi del decreto legislativo 31 gennaio 1947, n. 135, e dai consorzi fra esercenti autorizzati dai prefetti secondo le norme contenute nel testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e relativo regolamento per la riscossione delle imposte di consumo di cui al regio decreto 30 novembre 1936, n. 1138.

Come abbiamo innanzi detto, il fondo di assistenza e previdenza è stato regolarmente costituito, ma ad esso non può pervenire, senza la modifica della legge in questione, nessuna attribuzione materiale di quote e perciò detto fondo, praticamente non risulta operante per il fine umano e sociale per il quale è stato istituito.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La lettera b) dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 168, è sostituita dalla seguente:

« b) il 20 per cento ai fondi di previdenza o assistenza delle amministrazioni civili e dei corpi di polizia e degli addetti alla riscossione delle imposte di consumo dipendenti da appaltatori privati, dall'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, dai comuni ai sensi del decreto legislativo 31 gennaio 1947, n. 135, nonché ai consorzi e dai consorzi fra esercenti di cui all'articolo 89 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ».